

CIRCOLARE N. 03/2011

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: schede carburante

Con la presente riassumo brevemente gli elementi caratterizzanti ed obbligatori della scheda carburante.

La scheda carburante è il documento "sostitutivo" della fattura e deve essere utilizzata per ciascun veicolo a motore impiegato nell'esercizio d'impresa, arte o professione; può essere mensile o trimestrale a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell'Iva adottata.

Gli elementi obbligatori della scheda carburante sono:

- 1) **estremi identificativi del contribuente che effettua il rifornimento** (anche con apposizione di timbro): ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome, domicilio fiscale, numero di partita Iva;
- 2) **estremi di individuazione del veicolo**: casa costruttrice, modello e targa;
- 3) l'addetto alla distribuzione ad ogni rifornimento deve indicare: **la data, l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva, la denominazione o la ragione sociale ovvero cognome e nome dell'esercente (anche a mezzo timbro) e l'ubicazione dell'impianto;**
- 4) **firma dell'addetto alla distribuzione;**
- 5) **numero di chilometri a fine mese/trimestre** (e non quello dei chilometri percorsi nello stesso periodo).

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3947 del 18/02/2011) ha affermato che per poter dedurre i costi per l'acquisto carburante, la scheda carburante deve riportare tutti i dati obbligatori, compresa **l'indicazione dei chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre** rilevabili dall'apposito dispositivo esistente sul veicolo.

Ricordo inoltre che un'altra sentenza della Cassazione (n. 21941 del 19/10/2007) aveva affermato che la mancanza della **firma del gestore** impedisce la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di carburante; mentre la sentenza n. 7272 del 26/02/2009 ha affermato che **l'inattendibilità delle schede carburante, purché di importo sproporzionato, comporta di conseguenza l'inattendibilità della contabilità**, che costituisce da sola presunzione di infedeltà della dichiarazione determinando lo spostamento sul contribuente dell'onere di provare il contrario.

Rinnovo perciò la raccomandazione di correttamente rappresentare il costo dei carburanti in contabilità e di consegnare al mio Studio le schede carburante correttamente compilate e complete di ogni elemento obbligatorio, per poter consentire la deducibilità del costo e la detraibilità dell'Iva.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 08 marzo 2011

Dott. Umberto Giupponi